



Avvocatura Generale dello Stato

Al 46722/19 (Avv. Urbani Neri Alessia)

Scade termine impugnazione: 14 maggio 2022

Ecc.mo Consiglio di Stato

Ricorso in appello con cautelare

per

il Ministero dello sviluppo Economico (cf 80230390587) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cf. 80224030587 per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia ope legis,

appellante

contro

Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum (Ran), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano (PEC: domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org)

appellato

e nei confronti di

Tele Iride soc. coop. A r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (PEC: teleiride@pec.teleiride.tv)

Appellato controinteressato

per la riforma previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio n. 2929/22 dep. il 15.3.2022 e contestualmente notificata a mezzo pec il 15 marzo 2022 in tema di impugnazione della graduatoria provvisoria del 18 luglio 2019 e con



Avvocatura Generale dello Stato

motivi aggiunti della graduatoria definitiva approvata con decreto direttoriale del 16.10.19 per l'anno 2018, relativa all'ammissione delle domande per il contributo riconosciuto alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale e della precedente comunicazione di non ammissibilità della domanda per mancata produzione di documentazione, nonché della nota del 16.5.19 e del 15.7.19.

FATTO

Con ricorso al TAR Lazio, l'associazione ha impugnato sia il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, che definitiva, di ammissione ai contributi riservati alle emittenti radiofoniche per l'annualità 2018, da cui era stata esclusa per mancanza dei requisiti di legge, non suffragati da adeguata documentazione giustificativa.

In particolare, la cooperativa deduceva violazione di legge, difetto di istruttoria, sviamento dal fine, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, avendo fornito i chiarimenti richiesti, nonché la documentazione richiesta dall'amministrazione a sostegno della domanda di ammissione.

La Radio Televisioni Ran, emittente televisiva a carattere comunitario, aveva, infatti, presentato, ai sensi del DPR n.146/2017, tre domande di contributo per l'annualità 2018, per i marchi: "Ran Friul", "Ran Germ" e "Ran Slo". In tutte e le tre domande la società dichiarava di avere dipendenti e, tra questi, anche una giornalista.

L'Ufficio, nella fase istruttoria, individuava una serie di anomalie:



Avvocatura Generale dello Stato

- alla domanda non risultava allegata alcun certificato di regolarità contributiva INPGI, relativo alla giornalista dichiarata (Sig.ra Franceschinis), certificato obbligatorio, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a) del DM 20 ottobre 2017;

- alla sola domanda relativa al marchio "Ran Germ"n veniva prodotto un certificato di regolarità contributiva INPS-INAIL (DURC) intestato ad una Associazione con denominazione diversa (Radio Alfa Nord Ran Maxximum) rispetto alla Associazione istante (Radio Televisioni Ran), mentre per le altre due domande, relative ai marchi "Ran Friul" e "Ran Slo", non veniva presentata alcuna certificazione di regolarità contributiva presso i predetti enti previdenziali, sebbene tale certificazione sia richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017;

- non era stato possibile verificare i dati dichiarati nelle domande di partecipazione relativamente ai dipendenti (periodo di occupazione, percentuale di occupazione, tipologia di contratto) in quanto nei dati trasmessi da INPS e INPGI, su richiesta dell'Ufficio, tali dipendenti non comparivano;

- nelle comunicazioni UNILAV allegate alle tre domande la denominazione della Società datore di lavoro risultava "Radio Alfa Nord Ran" e non "Radio Televisioni Ran";

- nelle suddette comunicazioni comparivano indirizzi della sede legale fra loro diversi;

- per la dipendente "Marella Sara Garcia Andriani" veniva infine segnalata una potenziale incompatibilità tra la carica di



Avvocatura Generale dello Stato

amministratore/presidente dell'associazione e la figura di lavoratore dipendente.

Alla luce delle suddette anomalie, in un primo momento l'Ufficio inviava alla Società, il 16.4.2019, attraverso la piattaforma SICEM, la richiesta della certificazione INPGI, in relazione alla domanda per il marchio "Ran Germ", e la richiesta di certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a) del DM 20 ottobre 2017, in relazione alle domande per i marchi "Ran Friul" e "Ran Slo".

A tali richieste la RAN non rispondeva nei termini prescritti, pertanto con PEC del 16.5.2019 l'Ufficio inviava alla stessa una nota con la quale si rinnovava l'invio delle certificazioni INPS e INPGI, le buste paga dei dipendenti dichiarati nelle domande e la trasmissione di elementi necessari a chiarire la posizione della dipendente "Marella Sara Garcia Andriani".

Successivamente, l'associazione RAN con PEC del 21 e 22 maggio 2019, inviava un serie di documenti tra cui lo statuto dell'Associazione, l'allegato all'autorizzazione dei marchi oggetto della domanda con l'indicazione dei relativi LCN, la copia del DURC rilasciato all'Associazione RADIO ALFA NORD RAN MAXXIMUM e non alla RADIO TELEVISIONI RAN che ha presentato le domande, con indirizzo della sede legale diverso rispetto a quello dichiarato nella domanda di partecipazione, la comunicazione obbligatoria UNILAV relativa alla dipendente Marella Sara Garcia Andriani, il certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione, ma non la documentazione specifica richiesta dall'Ufficio con la PEC del 16.5.2019 (DURC



Avvocatura Generale dello Stato

regolare, certificazione INPGI e buste paga dei dipendenti),
necessaria ai fini delle verifiche delle dichiarazioni sottoscritte dalla Società nelle domande di partecipazione.

Da qui la esclusione dalla graduatoria per non avere l'associazione presentato la documentazione obbligatoria richiesta dall'art. 3, comma 4, lett. a) del DM 20 ottobre 2017 a pena di inammissibilità, che, invece, controparte sostiene di aver prodotto in misura esaustiva.

Resisteva l'intimata amministrazione, la quale rilevava non solo che per la dipendente/giornalista non era stata presentata alcuna certificazione INPGI, non potendo venire la stessa calcolata, in quanto solo l'occupazione di personale dipendente dava diritto all'attribuzione di un punteggio, a nulla rilevando eventuali collaborazioni rese in assenza di un contratto di assunzione e, dunque, di un versamento di contributi previdenziali, ma anche che mancavano le buste paga degli altri dipendenti dichiarati, da cui evincere la loro posizione lavorativa con riferimento al periodo di occupazione, alla tipologia di contratto e alla percentuale di impiego lavorativo, oltre alla certificazione INPS attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali. Infine, parte avversa non aveva fornito alcun chiarimento circa la incompatibilità della dipendente, che figurava sia come lavoratore, che come amministratore unico.

Secondo l'ufficio, la documentazione richiesta era necessaria ai fini dell'ammissione all'erogazione del contributo, volto a sostenere la radiofonia per le spese sopportate al fine di incrementare l'occupazione in un settore "in crisi", dovendo l'interessata provare



Avvocatura Generale dello Stato

l'effettivo impiego di dipendenti, presentando tutta la documentazione probatoria necessaria.

La ricorrente presentava, poi, motivi aggiunti impugnando la graduatoria definitiva, richiamando nella sostanza le medesime doglianze sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio , a cui seguiva memoria dell'intestato Ministero, che evidenziava e meglio specificava la carenza probatoria del materiale documentale offerto dall'associazione a dimostrazione dell'effettivo impiego dei dipendenti dichiarati nella domanda di ammissione.

Integrato il contraddittorio con le altri emittenti in graduatoria, il TAR Lazio con sentenza n. 2929/22 accoglieva il ricorso sul rilievo dell'omessa considerazione da parte dell'amministrazione della documentazione tramessa dall'associazione con pec del 14.5.19 su richiesta di chiarimenti dell'ufficio, ritenendo di conseguenza soddisfatti gli incumbenti istruttori, con "riammissione dell'associazione ricorrente nella graduatoria definitiva".

Detta decisione è erronea e va riformata sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 3 del DPR 146/17

Il TAR Lazio, dopo aver ritenuto corretta ed ammissibile la domanda presentata dalla società appellata con riferimento alla dipendente/giornalista per non aver allegato la certificazione INPGI, in quanto mera collaboratrice, ha osservato che l'emittente aveva presentato correttamente l'intera documentazione richiesta dall'ufficio, il quale, dunque, ha adottato il provvedimento di



Avvocatura Generale dello Stato

esclusione dalla procedura senza argomentare nulla sulla produzione documentale esibita. Secondo il Collegio, infatti, il regolamento di settore impone, a pena di inammissibilità, la sola presentazione dell'attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali, senza richiedere ulteriori produzioni documentali, invece avanzate dall'ufficio.

Si legge in motivazione:

Il Ministero ha escluso le domande della ricorrente in primo luogo “in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva, come previsto dall’art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017”

Tale motivazione non tiene conto di quanto riferito nella risposta della ricorrente al MISE con le comunicazioni del 21 e del 22 maggio 2019 in cui si chiariva che “per quanto riguarda la signora Gabriella Franceschinis C.F. Frngrl48b64f756t forse la matricola INPS non risulta perché non riceve compensi per l’attività di Direttore Responsabile per sua specifica e libera volontà e rinuncia in quanto fa quello che fa per favorire l’Associazione e le minoranze linguistiche di spettatori. È comunque direttore responsabile della nostra testata ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti come risulta dalla documentazione allegata.”

La ricorrente aveva dunque evidenziato in sede procedimentale che la sig.ra Franceschinis non era stata assunta come dipendente e non percepiva trattamento retributivo dalla ricorrente per la sua attività di direttore responsabile; di conseguenza, la medesima non aveva una posizione previdenziale aperta presso INPGI; in



Avvocatura Generale dello Stato

assenza di un rapporto di subordinazione l'associazione non poteva dunque ritenersi soggetta all'obbligo di allegare un'attestazione dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), del Regolamento; ferma la possibilità del Ministero di non attribuire un punteggio per la fattispecie del giornalista non dipendente, la domanda della ricorrente non può quindi dirsi inammissibile sotto il profilo evidenziato posto che il regolamento di settore impone a pena di inammissibilità, la presentazione dell'attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali, senza richiedere ulteriori produzioni documentali (cfr. DM 20.10.2017 art. 4 lett. A, che richiede "attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero valida al momento della presentazione della domanda").

Secondo il Collegio, quindi, la circostanza che la dichiarata dipendente/giornalista non fosse in realtà dipendente, ma mera collaboratrice, per cui giustamente l'associazione ricorrente non poteva produrre alcuna certificazione di versamento dei contributi previdenziali, è fatto del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda, ben potendo l'amministrazione "non attribuire un punteggio per la fattispecie del giornalista non dipendente".

Ebbene, la circostanza che la giornalista dichiarata dipendente non fosse in realtà impiegata con contratto di lavoro subordinato assume di certo rilievo giuridico ai fini dell'ammissibilità della domanda, non solo perché la dichiarazione dell'associazione risulterebbe mendace, ma soprattutto perché la ratio normativa,



Avvocatura Generale dello Stato

giustificativa del contributo, è il sostegno economico che viene riconosciuto ad un settore in crisi, quale quello radiofonico, al fine di promuovere, tra l'altro, l'occupazione. Essendo, quindi, l'obiettivo di pubblico interesse individuato nel sostegno dell'impiego nell'attività di settore, lo stesso è vanificato se si consentisse di sostenere l'occupazione attraverso l'impiego di lavoratori (dipendenti/giornalisti) che prestano la propria attività gratuitamente ed in assenza di un regolare contratto di lavoro, sia esso a tempo determinato ovvero indeterminato, part-time oppure full-time.

Il DM 20.10.2017, che ha disciplinato le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare da parte dei soggetti che intendono beneficiare dei contributi disciplinati dal DPR n.146/2017, all'art. 3, ha dettato il contenuto della domanda per le emittenti televisive, prevedendo, tra gli altri, al comma 4 lett. a) che ***“Alla domanda devono altresì essere allegati in formato elettronico, pena l’inammissibilità: a. attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero valida al momento della presentazione della domanda;”***.

Ora, è pacifico che l'emittente intimata è una emittente comunitaria, per la quale non è richiesta, ai fini dell'ammissibilità della domanda, la presenza tra i dipendenti di almeno un giornalista, obbligo che invece vige per le altri emittenti commerciali ai fini dell'ammissione alla procedura di assegnazione dei contributi, ma dal momento che tale dipendente viene dichiarato vi è l'obbligo, a



Avvocatura Generale dello Stato

pena di inammissibilità, di produrre l'attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi – come richiesto dalla disposizione normativa in esame.

Correttamente, quindi, l'amministrazione in epigrafe ha ritenuto la domanda inammissibile con riguardo alla dipendente/giornalista proprio perché non è stata prodotta la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, non essendo la giornalista effettivamente impiegata con contratto di lavoro, pur avendo l'associazione dichiarato che fosse una dipendente. Non solo, quindi, vi è stato l'obbligo (e non la possibilità come vuole il Collegio) di non attribuire per tale figura professionale alcun punteggio, ma la stessa è stata valutata in adesione a quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 3 del DPR 146/17, come domanda inammissibile perché non suffragata da alcuna attestazione dell'INPGI sulla regolarità contributiva dei versamenti previdenziali, essendo "inesistente".

Il rilievo, comunque, del TAR Lazio sarebbe privo di valore ai fini della legittimità del provvedimento adottato, atteso che pur volendo (non correttamente) ritenere ammissibile la domanda, la stessa per la dipendente/giornalista non darebbe luogo all'attribuzione di alcun punteggio ed escluderebbe l'associazione dall'erogazione del contributo.

Parimenti, anche con riguardo agli altri dipendenti, manca la certificazione dell'INPS attestante la regolarità contributiva. Difatti, il DURC del 20.1.2019 (allegato 12 dei documenti di controparte pag. 12), pure esaminato dal giudice di merito, che dichiara la regolarità della posizione INAIL/INPS della società ricorrente



Avvocatura Generale dello Stato

riporta in modo generico che l'associazione è regolare nei versamenti previdenziali, ma non certo indica quali siano i dipendenti e quale sia la loro posizione lavorativa all'interno dell'associazione.

Pertanto, sebbene sia vero quanto sostenuto dal giudice di prima istanza per cui “ *il regolamento di settore impone a pena di inammissibilità la presentazione dell’attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali*” è pur vero che tale attestazione manca completamente, non potendosi dire che ad essa possa supplire il DURC, che nulla specifica in ordine al numero e nominativo dei dipendenti.

Sul punto il Ministero era stato chiaro, avendo specificato nella nota del 16 maggio 2019, di richiesta di chiarimenti (doc. 4 della prima memoria del Ministero del 8.11.19) che :

“1) non risultano riscontri presso l’INPS per i seguenti dipendenti dichiarati in domanda:

ADJOVI AFEFA ADAYI C.F. DYADV86D61Z351V

***JORGE EGON GARCIA ANDRIANI C.F.
GRCJGG78A12L424A***

***MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI C.F.
GRCMLL82S67L424V***

MICHAEL MATTIUSI C.F. MTTMHL88C11L483D

Ai fini della valutazione del punteggio, per i suddetti dipendenti si richiede l’invio delle buste paga relative agli anni 2016 e 2017.

Ebbene, ai fini della procedura per l’attribuzione dei contributi di cui al DPR n. 146/2017 occorre che i dipendenti dichiarati nella domanda risultino effettivamente impiegati con regolare contratto di



Avvocatura Generale dello Stato

lavoro presso la società istante, la quale ha l'onere di provare che gli stessi siano stati assunti con regolare contratto di lavoro a tempo pieno o part-time, con tutti gli obblighi conseguenti (versamento contributi previdenziali, corresponsione di retribuzione, etc.)

Il DPR n.146/2017, infatti, che in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha sostituito la disciplina legislativa e regolamentare previgente in materia di contributi pubblici, ha dettato una disciplina più coerente con il nuovo quadro regolatorio del settore, individuando proprio dei criteri di assegnazione dei contributi che siano selettivi e meritocratici, dovendo attuare gli obiettivi, fissati dal legislatore, volti alla promozione del pluralismo dell'informazione; al sostegno dell'occupazione del settore; al miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

E' del tutto evidente che l'obiettivo di pubblico interesse di sostegno dell'occupazione nel settore sarebbe in concreto vanificato se si consentisse di sostenere l'occupazione attraverso l'impiego di lavoratori che prestano la propria attività gratuitamente (come nel caso della giornalista) e/o in assenza di regolare contratto.

La "pretesa" delle buste paga dei dichiarati dipendenti, atteso il mancato riscontro presso l'INPS da parte dell'amministrazione, non è affatto "irragionevole", né inutile come sembra intendere il TAR Lazio, costituendo un certificato necessario prescritto, a pena di inammissibilità, dal DPR n.146/2017.

L'art 4 comma 1 lettera A del DPR 146/2017 dispone, infatti, che ***Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):***



Avvocatura Generale dello Stato

a) che, per ogni marchio/palineseo e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione e per il medesimo marchio/palineseo, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda”

Ebbene, dalla lettura della citata disposizione normativa emerge con chiarezza come la funzione della concessione del contributo



Avvocatura Generale dello Stato

radiofonico, disciplinata dal DPR 146/17, sia proprio quella di incentivare l'assunzione di personale, come quella di migliorare il livello qualitativo dei programmi e di fare ricorso a tecnologie innovative, riconoscendo alle imprese, che investono capitali in tali risorse, un beneficio economico.

Tanto è inteso dal legislatore, che all'art. 6 del DPR 146/17 fissa quale criterio di attribuzione del punteggio il numero medio dei dipendenti effettivamente impiegati in considerazione delle ore in concreto lavorate. La misura del contributo deve, quindi, tenere in considerazione l'intero personale "effettivamente occupato", premiandosi l'emittente per l'incremento dell'occupazione ed il mantenimento nel tempo dei livelli occupazionali al fine di migliorare il livello di qualità del settore informativo.

In tal senso, spetta all'emittente fornire prova rigorosa dell'effettivo impiego dei lavoratori dichiarati, producendo l'attestazione dell'ente previdenziale (nello specifico dell'INPS) attestante la regolarità dei contributi previdenziali versati, che è prerogativa propria del personale dipendente. Insufficiente è la esibizione del DURC che, si ripete, indica solo in modo generico al regolarità dei versamenti contributivi da parte della società, ma non riporta in modo analitico i nominativi e la posizione contributiva dei singoli soggetti impiegati presso l'azienda. Anche in questo caso la domanda non sarebbe ammissibile per non avere l'associazione provato in concreto il rapporto di lavoro subordinato del personale dalla stessa indicato in domanda.



Avvocatura Generale dello Stato

2) Omesso esame di documentazione rilevante ai fini del decidere

Prosegue poi il TAR Lazio affermando la compiuta ed esaustiva produzione documentale offerta da controparte e la mancata valutazione di detta documentazione da parte del Ministero.

Sul punto la sentenza appare generica e non effettivamente rispondente alle confutazioni ed agli atti prodotti in giudizio.

Si legge in motivazione:

Il Ministero obietta poi che dall'esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che "non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società [...] per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS, compresa idonea documentazione relativa alla definizione della potenziale incompatibilità fra la carica di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato rivestita dalla dipendente Marella Sara Garcia Andriani".

Risulta invece che nel corso della procedura l'Associazione ha inviato al MISE (comunicazione via pec del 14.5.2019): il DURC relativo alle posizioni previdenziali dell'Associazione ricorrente presso INPS e INAIL, datato 20 gennaio 2019 e valido alla data della presentazione della domanda, dal quale si evince la regolarità della posizione; chiarimenti circa le intervenute variazioni della denominazione dell'Associazione, che ha tuttavia mantenuto sempre la medesima compagine associativa, la stessa sede e lo stesso codice fiscale; chiarimenti circa la posizione della Presidente inclusa la comunicazione Unilav e lo statuto associativo.



Avvocatura Generale dello Stato

In ragione di tale allegazione la dichiarazione di inammissibilità appare viziata in quanto appaiono soddisfatti gli oneri documentali che incombevano sull'istante; la domanda dunque non poteva essere estromessa, posto che sul contenuto degli atti allegati l'Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione puntuale e argomentata.

In conclusione, la semplice e pretesa carenza documentale non giustificava l'esclusione dalla procedura; il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente riammissione dell'associazione ricorrente nella graduatoria definitiva.

Fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione."

Ebbene, in disparte il mancato soddisfacimento degli oneri documentali come censurato nel primo motivo di impugnazione, non risponde al vero che sulla comunicazione inviata via pec dall'associazione il 14.5.2019 “ *l'amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione puntuale ed argomentata* ” avendo il Ministero con nota del 16 maggio 2019, pure impugnata da controparte nel ricorso principale e comunque prodotta da questa difesa come doc. 4 della prima memoria del 8.11.19, in esito all'integrazione documentale di controparte, osservato che :

In relazione alla domanda di contributo 2018 del 28.02.2018, acquisita al prot. n. 17200, si comunica che sono stati riscontrati i seguenti problemi:

1) non risultano riscontri presso l'INPS per i seguenti dipendenti dichiarati in domanda:

ADJOVI AFEFA ADAYI C.F. DYADV86D61Z351V



Avvocatura Generale dello Stato

**JORGE EGON GARCIA ANDRIANI C.F.
GRCJGG78A12L424A**

**MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI C.F.
GRCMLL82S67L424V**

MICHAEL MATTIUSSI C.F. MTTMHL88C11L483D

Ai fini della valutazione del punteggio, per i suddetti dipendenti si richiede l'invio delle buste paga relative agli anni 2016 e 2017.

2) non risultano riscontri presso l'INPGI per la seguente dipendente dichiarata in domanda come giornalista professionista:

GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T

Ai fini della valutazione del punteggio, per la suddetta dipendente, si richiede l'invio della seguente documentazione: buste paga relative agli anni 2016 e 2017, copia della tessera di iscrizione all'Albo, iscrizione all'ente previdenziale.

3) Il DURC INPS allegato alla domanda risulta intestato all'Associazione RADIO ALFA NORD RAN MAXXIMUM e non all'Associazione RADIO TELEVISIONI RAN, si chiede di voler chiarire questa differenza di denominazione e di voler indicare con quale atto l'eventuale cambio di denominazione è stato comunicato all'Amministrazione

4) Dall'elenco dei dipendenti figura che la Sig.ra MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI è anche legale rappresentante dell'Associazione. Tale carica, nel caso in cui comprenda anche responsabilità di tipo amministrativo nella gestione dell'Associazione, risulta compatibile con il rapporto di lavoro subordinato se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:



Avvocatura Generale dello Stato

- *il potere deliberativo dell'Associazione non è affidato unicamente al presidente o amministratore unico/dipendente;*
- *il presidente o amministratore unico, nella veste di lavoratore dipendente, svolge funzioni differenti con caratteri tipici della subordinazione.*

Si invita pertanto a produrre dettagliata documentazione che dimostri l'esistenza delle suddette condizioni ai fini della sussistenza dei requisiti di compatibilità, come sopra evidenziati, pena l'esclusione del suddetto dipendente dal calcolo del punteggio di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D.P.R. 146/2017.

La società potrà produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, utilizzando il facsimile scaricabile sul link <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/UB9ZhBToKDI9QgS>, accludendo fotocopia di documento d'identità o firmando la dichiarazione digitalmente.”

Ebbene, a detta richiesta di ulteriori chiarimenti seguiva l'inoltro di controdeduzioni da parte dell'associazione in data 17 maggio 2019, che però non risolvevano le richieste di prova dell'effettivo impiego dei lavoratori dichiarati, tanto che l'amministrazione con tre note del 14 giugno 2019 (docc. 5,6,e 7 della memoria del 8.11.2019) rigettava la domanda dell'associazione con la seguente motivazione:

in esito alle controdeduzioni inviate da codesta Associazione il 17/05/2019 in risposta alla comunicazione prot. 31246 del 16.5.2019 del MISE, poiché la società non ha prodotto tutta la documentazione richiesta per dimostrare la sussistenza dei



Avvocatura Generale dello Stato

rapporti di lavoro dichiarati, la domanda di contributo per l'annualità 2018 resta ammessa ma non potrà essere attribuito il punteggio relativo ai dipendenti”

Tali atti sono stati completamente pretermessi dal Collegio, che nulla ha statuito sul punto, né sulla riscontrata inidoneità della produzione avversaria a provare l'effettivo impiego dei dipendenti dichiarati, non avendo prodotto l'associazione alcun documento attestante la posizione lavorativa del personale dichiarato (tipologia di contratto, periodo di occupazione, percentuale di occupazione ecc.), né dimostrato l'inesistenza di incompatibilità per la dipendente Garcia Adriani fra la carica di amministratore unica e quella di lavoratore subordinato, atteso che il cumulo nella medesima persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, direzione, di controllo e di disciplina, rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro delle relative distinte attribuzioni, che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale e indefettibile elemento della subordinazione.

La giustificazione addotta da controparte, infatti, (pag. 20 dell'allegato 12 di controparte) è *Per quanto riguarda la scrivente Sig.ra MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI è anche dipendente perché come dite voi il potere deliberativo dell'Associazione non è affidato unicamente al presidente come da statuto e il presidente nella veste di lavoratore dipendente svolge funzioni differenti con caratteri tipici della subordinazione tipo fare il segretariato la tenuta contabile e la relazioni con il pubblico. Che non risponde a quanto richiesto dall'ufficio.*



Avvocatura Generale dello Stato

Sul punto anche il TAR appare fornire una motivazione del tutto lacunosa e generica affermando semplicemente che l'associazione ha fornito il chiarimento richiesto circa la posizione della Presidente senza però valutarne il contenuto, come confutato dall'ufficio.

SULLA ISTANZA CAUTELARE

In relazione all'istanza cautelare, si rileva la sussistenza dei requisiti del "*fumus boni juris*" e del "*periculum in mora*".

Con specifico riferimento al c.d. *fumus*, ci si riporta a quanto sopra dedotto, ed in particolare alla corretta interpretazione della nuova disciplina che regola la concessione dei contributi (art. 4 comma 1 DPR 146/17 e art. 4 comma 3 DM 20.10.17), che richiede ai fini dell'ammissibilità della domanda l'allegazione della documentazione giustificativa dell'impiego effettivo del personale dichiarato, dovendo l'istante fornire la prova rigorosa dell'effettivo impiego dei dipendenti indicati nella domanda, dovendo l'emittente provare l'incremento ed il mantenimento dei livelli occupazionali al fine di fruire della misura di sostegno in esame. La ratio della normativa è quella, infatti, di erogare un contributo statale al fine di incentivare, anche ai fini occupazionali, l'attività economica di un settore in crisi quale quello radiofonico

Quanto, poi, al c.d. *periculum in mora*, occorre rilevare il grave e irreparabile pregiudizio che subirebbe l'amministrazione dall'esecuzione dell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla revisione di una graduatoria ormai chiusa da diverso tempo, e rideterminare la misura degli indennizzi, recuperando, per effetto della maggiore somma che dovrebbe venire assegnata alla società



Avvocatura Generale dello Stato

intimata, le diverse somme in eccedenza erogate alle altre emittenti, con ingente ed inutile dispendio di attività amministrativa, qualora il presente appello venisse accolto.

Al contrario, parte avversa subirebbe un limitato danno di carattere puramente economico, che ben può attendere la definitività del giudizio, non risultando all'attualità elementi pregiudizievoli tanto gravi ed irreparabili in conseguenza della mancata immediata esecuzione della sentenza, impeditivi della prosecuzione dell'attività d'impresa, attesa anche la natura del contributo in esame, volto ad incentivare il settore radiofonico, che, come qualsiasi attività imprenditoriale ricerca nel mercato il suo provento per continuare ad esercitare.

Tutto ciò premesso, il Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, previa sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado, annullare la decisione in epigrafe con ogni ulteriore statuizione in ordine alle spese dei due gradi di giudizio.

Si deposita:

- 1) nota ministeriale del 16 maggio 2019
- 2) n. 3 note ministeriali del 14 giugno 2019

Roma, 11 aprile 2022



Avvocatura Generale dello Stato

Alessia Urbani Neri
Avvocato dello Stato